

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 08352/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8352 del 2018, proposto da
Filippo Colonna, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria
Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza) n. 04769/2018, resa tra le parti, concernente annullamento, previa
idonea misura cautelare:

a) dell'art. 1 del D.D.G. del MIUR del 11.05.2018, prot. n. 784, nella parte in cui
consente solo ai soggetti inseriti nelle graduatorie di III fascia, che acquisiscono il
titolo di abilitazione, di presentare domande di precedenza assoluta nell'attribuzione
delle supplenze, escludendo, però, l'odierno ricorrente che, anch'egli inserito in III
fascia, non può, invece, aggiornare il relativo punteggio acquisito con l'effettivo

servizio prestato;

b) dell'art. 2 del predetto decreto MIUR 784/18 nella parte in cui consente l'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto, con conseguente collocazione in un elenco aggiuntivo, solo ai soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2018, escludendo, però, l'odierno ricorrente, possessore del titolo di laurea quale idoneo requisito di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39/1998, oggi tabella A del D.P.R. n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017 nonché possessore dei 24 CFU previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per la notificazione mediante pubblici proclami depositata in data 23 ottobre 2018 al ricorso rg. 8352/2018 presentata dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo;

RILEVATO che il gravame di che trattasi concerne annullamento, previa idonea misura cautelare:

a) dell'art. 1 del D.D.G. del MIUR del 11.05.2018, prot. n. 784, nella parte in cui consente solo ai soggetti inseriti nelle graduatorie di III fascia, che acquisiscono il titolo di abilitazione, di presentare domande di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze, escludendo, però, l'odierno ricorrente che, anch'egli inserito in III fascia, non può, invece, aggiornare il relativo punteggio acquisito con l'effettivo servizio prestato;

b) dell'art. 2 del predetto decreto MIUR 784/18 nella parte in cui consente l'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto, con conseguente collocazione in un elenco aggiuntivo, solo ai soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2018, escludendo, però, l'odierno ricorrente, possessore del titolo di laurea quale idoneo requisito di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39/1998, oggi tabella A del D.P.R. n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017 nonché possessore dei 24 CFU previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n.

59/2017;

CONSIDERATO che la richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami per via telematica può essere accolta, con la pubblicazione del ricorso e della sentenza appellata nel testo integrale sul sito web dell'Amministrazione resistente, nonché l'avviso contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e del numero di registro generale del ricorso, del nome dei ricorrenti, della amministrazione intimata, di almeno due controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati, e di un sunto dei motivi di ricorso.

Visto l'art. 41 comma 4 c.p.a.;

P.Q.M.

Autorizza la richiesta di notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) con le modalità indicate in motivazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Le prove delle eseguite notificazioni verranno depositate nella segreteria della Sezione nei 30 (trenta) successivi.

Così deciso in Roma il giorno 29 ottobre 2018.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO